PROROGA DELLA TOMBOLA A BENEFICIO DEGLI OSPEDALI DI CHIETI, LIVORNO E LECCE

# Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La data dell'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei Regi ospedali riuniti di Livorno, dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce fissata dalle rispettive leggi di concessione non oltre il 30 giugno 1908, e' prorogata.

Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in una sola le tombole a favore dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 1 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga della tombola a beneficio degli ospedali di Chieti, Livorno e Lecce |
| Estremi | Legge 7 luglio 1907, n. 457 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1907 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-tombola-a-beneficio-degli-ospedali-di-chieti-livorno-e/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it